



*La Sicurezza dei*  
**GIOCATTOLI**



## GIOCATTOLO

*Definizione:* qualsiasi prodotto concepito o manifestazione destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14.

Per immissione sul mercato si intende sia la vendita che la distribuzione a titolo gratuito. I prodotti esclusi da tale definizione sono elencati nell'allegato I del D.Lgs. n. 313/1991.

## FONTI NORMATIVE

D. Lgs. 27 settembre 1991 n. 313 di attuazione della direttiva 88/378/CEE D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 41 di attuazione della direttiva 93/68/CEE

## CONFORMITÀ

Sono considerati *sicuri* i giocattoli conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del D. Lgs. n. 313/1991 e fabbricati secondo le norme armonizzate comunitarie (EN) recepite da norme nazionali emanate con decreto del Ministro dell'Attività Produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Possono esserci altre disposizioni specifiche per particolari giocattoli.

## MARCATURA SUI PRODOTTI

Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile, leggibile ed indelebile:

- a) la *marcatatura CE* (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm),
- b) il *nome e/o la ragione sociale e/o il marchio*, nonché
- c) l'*indirizzo del fabbricante* o del suo *mandatario* o del *responsabile dell'immissione sul mercato* della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d'uso.

L'apposizione della marcatatura CE indica la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre eventuali disposizioni specifiche.

Esistono *due tipi di attestati CE*:

- 1) attestato CE di conformità: si riferisce solo ad alcune caratteristiche del giocattolo e rispetta alcune delle norme EN (es. EN 71/1, EN 71/2, EN 71/3).
- 2) attestato CE del tipo: è stata effettuata un'analisi di laboratorio completa che assicura il giocattolo a 365°.

## OBBLIGHI DEL FABBRICANTE O IMPORTATORE

La marcatatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o suo mandatario nella Comunità europea. Con l'apposizione del marchio essi attestano sotto la propria responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme armonizzate e nazionali.

Se nella fabbricazione queste ultime non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE del tipo rilasciato da un organismo autorizzato. Quindi:

- è necessario tenere a disposizione dell' Autorità competente al controllo il *certificato di conformità* e la documentazione tecnica del controllo interno della fabbricazione.

## VIGILANZA

È demandata al Ministero dell'Attività Produttive - Direzione Generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione il - Sicurezza dei prodotti che, anche mediante le Camere di Commercio (in base al d. lgs. 112/98 che trasferisce le competenze degli UU.PP.I.C.A.) dispone *verifiche, accertamenti e controlli*, anche nella fase di commercializzazione.

## PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

La mancata o irregolare apposizione della marcatatura CE comporta:



1) il divieto di commercializzazione od obbligo di conformare il prodotto entro 60 gg. 2) il ritiro dal mercato/sequestro del prodotto già commercializzato a spese del fabbricante/rappresentante/importatore.

Sanzioni previste:

- mancanza del marchio CE

chi immette sul mercato, vende o distribuisce: ammenda da Euro 516 a Euro 20.658.

- apposizione indebita marchio CE

fabbricante/mandatario: arresto fino a 6 mesi ed ammenda da Euro 2.582 a Euro 15.493.

- apposizione di marchi che possano generare confusione con la marcatura CE sanzione amministrativa da Euro 774 a Euro 10.329.

- apposizione di indicazioni errate sul giocattolo (nome, ragione sociale, ecc.)

sanzione amministrativa da lire Euro 2.582 a Euro 10.329.

- a chiunque non permetta accertamenti e controlli da parte del Ministero dell'industria per la verifica della conformità dei giocattoli ai requisiti di sicurezza sanzione amministrativa da Euro 2.065 a Euro 12.324.

### **NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI GIOCATTOLI**

1) D.Lgs. 27/09/1991 n. 313 di attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, riguardante i requisiti di sicurezza che devono possedere i giocattoli.

2) D.Lgs. 25/01/1992 n. 73: attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (simulati alimenti).

3) D.M. 14/01/1992: riferimenti delle norme nazionali (UNI) che recepiscono le norme armonizzate comunitarie (EN) sulla sicurezza dei giocattoli.

4) Circ. 31/10/1996 n.559/C-50.824-E-93(96) del Ministero dell'Interno: norma per le armi giocattolo.

5) D.Lgs. 24/02/1997 n. 41: attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli.

6) D.M. 28/03/1997: aggiornamento delle norme armonizzate comunitarie ai sensi della direttiva 88/378/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

7) Circo Prot. n.1252907 del 17/06/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di 11 articoli di giocattoli.

8) Circo Prot. n. 1253151 del 16/07/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di 60 articoli di giocattoli.

9) D.M. 11/12/1998: ritiro dal mercato di alcune tipologie di giocattoli di importazione.

10) Circo Prot. n. 1253772 dell'11/12/1998: provvedimento di ritiro dal mercato di 59 articoli di giocattoli.

11) D.M. 14/07/1999: divieto di commercializzazione dei giocattoli di provenienza cinese denominati "Tappetino puzzle ABC 123" e un mio primo tappetino".

12) D.M. 30/09/1999: disposizioni tecniche relative all'immissione sul mercato dei giocattoli in plastica morbida.

### **NORMATIVA TECNICA**

- Norma UNI EN 71
- Norma CEI EN 50088
- Norma CEI 96-2

In sostituzione o in aggiunta dell'indicazione scritta di avvertimento sull'età possiamo trovare il cosiddetto "fantasmino".

La gamma di età per la quale il giocattolo non è idoneo, deve essere espressa in anni. 0-3



**SPORTELLO SICUREZZA PRODOTTO**

C.C.I.A.A. di Bologna  
P.zza Costituzione n° 8 - 40128 Bologna  
Tel. 051 6093856/8 - Fax 051 6093222  
e-mail: [sicurezza.prodotto@bo.camcom.it](mailto:sicurezza.prodotto@bo.camcom.it)  
[www.bo.camcom.it](http://www.bo.camcom.it)

